



COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro

Protocollo n. 251 del 25/01/2013
Pubblicazione Albo Pretorio n. 15 del 25/01/2013

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE NEL COMUNE DI OLLOLAI

IL RESPONSABILE UNICO

Richiamati:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- La L.R. 06/04/1989 n. 13;
- Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 23/01/2013;

In esecuzione della propria determinazione n. 75 del 25 Gennaio 2013;

RENDE NOTO

Art. 1 INDIZIONE DEL BANDO

1.1 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.04.1989 n. 13, il Comune di Ollolai indice un bando pubblico per l'assegnazione in locazione di SEI alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.

1.2 Gli alloggi di proprietà comunale si trovano nelle località "Lappoddi", e sono stati realizzati con l'intervento "Recupero ex scuole medie in Loc. "Lapoddi" per intervento di edilizia popolare" come da Accordo di Programma tra il Comune di Ollolai e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Residenziale.

Art. 2 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, può partecipare al concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi ha i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, oppure cittadinanza straniera extra europea, purché i cittadini extra europei siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano da almeno 5 anni nel Comune di Ollolai. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione di graduatoria utile, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale - alla data di pubblicazione del Bando sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) - nel Comune



di Ollolai, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel territorio del Comune di Ollolai. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 392/1978:

- non sia inferiore a 45 mq. (per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone);
- non inferiore a 60 mq. (per 3-4 persone);
- non inferiore a 75 mq. (per 5 persone);
- non inferiore a 95 mq. (per 6 persone ed oltre).

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare sia costituito da due persone, e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati e in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, calcolato secondo la Legge 392/1978, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel territorio del Comune di Ollolai;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 13.578,25 (limite determinato con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/18 del 26 luglio 2011) salvo variazioni di tale limite di reddito approvati entro i termini di scadenza del presente Bando. Per calcolare il reddito annuo complessivo bisogna fare la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, che risultano dalla dichiarazione dei redditi anno 2012. I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al 60%. Il risultato del calcolo deve essere diminuito di € 517,00 per ogni figlio a carico;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

2.2 Ai sensi del comma 2, dell'art. 2 della L.R. 13/1989, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli (legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi), e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte del nucleo anche il/la convivente, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni), i discendenti (nipoti figli dei figli), i collaterali fino al terzo grado legale (fratelli, nipoti figli di fratelli, zii di primo grado), purché la convivenza stabile con chi fa la domanda sia iniziata almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Questa ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte chi fa la domanda sia da parte dei conviventi interessati.

2.3 Chi fa la domanda e gli altri componenti del nucleo familiare (questi solo per le lettere c), d), e), g), del precedente art. 2.1) devono avere i requisiti alla data di presentazione della domanda e al



momento dell'assegnazione. I requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della locazione dell'alloggio, salvo il requisito del reddito, per cui vale quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 13/1989.

2.4 Non possono presentare domanda quelli che hanno ceduto abusivamente, in tutto o in parte, un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto.

Art. 3 CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

3.1 Come stabilito dall'art. 9 della L.R. 13/1989, la graduatoria generale di assegnazione sarà fatta sulla base di un punteggio che dipenderà dalle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti e dei loro nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

3.2 Il punteggio sarà calcolato così:

a) Condizioni soggettive [massimo 8 punti]:

a.1)	REDDITO del nucleo familiare non superiore a € 1.477,00 annue a persona (articolo 21 della Legge 457/1978 e ss.mm. – deliberazione G.R. n. 32/18 del 26.07.2011)	Punti 2
a.1 bis)	REDDITO del nucleo familiare non superiore a € 2.462,00 annue a persona (articolo 21 della Legge 457/1978 e ss.mm. – deliberazione G.R. n. 32/18 del 26.07.2011)	Punti 1
a.2)	NUCLEI FAMILIARI composti da cinque unità ed oltre	Punti 1
a.3)	ULTRASESSANTENNI: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. <i>(Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto a.7)</i>	Punti 1
a.4)	FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: famiglie formate da non più di due anni dalla data della domanda e famiglie la cui formazione è prevista entro un anno. Questo punteggio verrà dato solo quando la famiglia vive in coabitazione, occupa locali a titolo precario o, comunque, dimostra di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. <i>(Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto a.7)</i>	Punti 1
a.5)	INVALIDI: presenza nel nucleo familiare di persone con menomazioni di qualsiasi genere, riconosciute dalle Autorità Competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. <i>(Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto a.6)</i>	Punti 2
a.6)	PORTATORI DI HANDICAP: presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap certificati dalle Autorità Competenti (ai fini del punteggio si considera handicappata la persona che ha menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). <i>(Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto a.5)</i>	Punti 3
a.7)	EMIGRATI, PROFUGHI: nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilire qui la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di approvazione del Bando. <i>(Questo punteggio non è cumulabile con quello dei punti a.3) e a.4)</i>	Punti 2

b) Condizioni oggettive [massimo 10 punti]:

b.1)	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del Bando, dovuta a:	
b.1.1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata	Punti 4



	soppravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali e igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave). <i>Si prescinde dalla condizione dei due anni quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i> <i>(Questa condizione non è cumulabile con la condizione b.1.3) e con la condizione b.3))</i>	
b.1.2)	Coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari diversi, ciascuno composto di almeno due persone (condizione grave) <i>(Non sono cumulabili le condizioni dei punti b.1.2) e b.2) e con la condizione b.3))</i>	Punti 2
b.1.3)	Abitazione in alloggio antigienico, cioè privo di servizi igienici o che presenta umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>(La condizione b.1.3) non è cumulabile con la condizione b.1.1) e con la condizione b.3))</i>	Punti 2
b.2)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del Bando. <i>Il punteggio di tutti i punti b.2) è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato (ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, quando presenta la domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso a un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.</i> <i>(Non sono cumulabili le condizioni dei punti b.1.2) e b.2) e con la condizione b.3))</i>	
b.2.1)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da due persone a vano utile	Punti 2
b.2.2)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da tre persone a vano utile	Punti 3
b.2.3)	Abitazione in alloggio sovraffollato: da quattro persone a vano utile	Punti 4
b.3)	Richiedenti che abitano in alloggio da lasciare a seguito di sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale, oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). <i>(La condizione b.3) non è cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive)</i>	

Art. 4 SUB GRADUATORIE

4.1 Oltre alla graduatoria generale, verranno predisposte particolari sub-graduatorie di concorrenti che si trovano in una situazione sociale particolare. Questi concorrenti manterranno lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/1989.

4.2 I concorrenti da inserire nelle sub graduatorie appartengono alle categorie di:

- a) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) famiglie formate da non più di due anni dalla data della domanda e famiglie la cui formazione è prevista entro un anno;
- c) invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari di persone con menomazioni di qualsiasi genere, riconosciute dalle Autorità Competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

4.3 Il Programma Straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 13/1989, allegato alla deliberazione G.R. n. 71/32 del 16.12.2008, prevede che una quota pari al 60% degli alloggi realizzati con l'intervento denominato "Recupero ex scuole medie in Loc. "Lapoddi" per intervento di edilizia popolare" dovrà essere riservata alle famiglie di nuova formazione e ai genitori soli con figli a carico e agli anziani.



Art. 5 CANONE D' USO

5.1 Il canone degli alloggi è stabilito dalla L.R. 13/1989, come modificata dalle LL.RR. 14/1990 e 7/2000 e ss.mm.ii..

Art. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 La domanda di partecipazione al concorso, con marca da bollo da € 14,62, e le dichiarazioni sostitutive allegare devono essere compilate esclusivamente sugli appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.ollolai.nu.it

6.2 Le domande compilate e documentate dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Ollolai e presentate al Comune entro 60° giorni dalla data di pubblicazione di questo Bando sul BURAS. Sono valide anche le domande spedite per raccomandata entro gli stessi termini. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione.

La data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante avviso nel sito internet del Comune: www.comune.ollolai.nu.it

6.3 Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono indicare nel modulo di domanda il proprio codice fiscale.

Art. 7 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

7.1 Alla domanda deve essere allegata la documentazione elencata di seguito. Se non si presenta anche uno solo dei documenti richiesti si verrà esclusi dal concorso.

7.2 Il concorrente e gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare devono presentare ognuno una propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall'art. 47 del DPR. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettere c), d), e), f), g) del presente Bando. La dichiarazione falsa o non esatta comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

7.3 Il concorrente e gli altri componenti del nucleo familiare che hanno già compiuto 15 anni e non sono residenti nel Comune di Ollolai devono presentare:

a) Un certificato di stato di famiglia, un certificato di cittadinanza e residenza per ognuno, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella del presente Bando; questi certificati possono essere sostituiti con una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000);

b) Un certificato per ognuno da cui risulti l'attività lavorativa prevalente o esclusiva; questo certificato potrà essere rilasciato dal datore di lavoro o dalla Camera di Commercio e dovrà indicare anche la sede di lavoro; questo certificato può essere sostituito con una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000);

7.4 Le persone che non sono cittadini italiani devono presentare: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità di carta di soggiorno e/o la regolare iscrizione nelle liste di collocamento o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, fermo restando il requisito della residenza nel Comune di Ollolai da almeno cinque anni (per il 10% degli alloggi disponibili);

7.5 Il concorrente e ogni familiare indicato nella domanda, che abbia compiuto i 15 anni, devono presentare:

a) se lavoratori dipendenti e pensionati copia del CUD, oppure copia del Mod. 730 oppure copia del Modello Unico (se presentati) con i redditi percepiti nell'anno 2012;



b) se lavoratori autonomi copia del Modello Unico (se presentati) con i redditi percepiti nell'anno 2012;

c) se disoccupati e inoccupati: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi i periodi di disoccupazione nell'anno 2012 (tutto l'anno o periodi).

7.6 Per alcune tipologie di lavoratori (per esempio le collaboratrici familiari) la legge non prevede che venga predisposto un modello CUD. Chi si trova in questa situazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito nell'anno 2012. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità civile, Pensione sociale e Assegno di sostentamento) dovrà indicare la categoria, perché l'ufficio comunale possa applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti. Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la quota percepita per sé e quella percepita per i figli relativamente all'anno 2012.

NOTA BENE: Ciascun concorrente deve presentare una fotocopia di un suo documento di identità valido. Anche tutti gli altri componenti del nucleo familiare che rendono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o che presentano documenti autenticati, sono tenuti ad allegare una fotocopia di un loro documento di identità valido.

Art. 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA RELATIVI A CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

8.1 Oltre ai documenti richiesti ai punti precedenti, i concorrenti devono dimostrare le condizioni oggettive e/o soggettive indicate nell'art. 3 del presente Bando (art. 9 della L.R. 13/1989). Devono, quindi, allegare anche la seguente documentazione:

a) famiglie di nuova formazione di cui all'art. 3, lett. a.4): Nel caso di nuove famiglie formate da non più di due anni, bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) di certificato di matrimonio oppure una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) di stato di famiglia storico. Nel caso di famiglie non ancora formate, la cui formazione è prevista entro un anno: dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei futuri sposi;

b) portatori di handicap e invalidi di cui all'art. 3, lett. a.5) ed a.6): fotocopia del certificato attestante l'handicap o l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità; la fotocopia dovrà essere autenticata da chi la presenta con la propria firma e la scritta "Copia conforme all'originale";

c) emigrati e profughi di cui all'art. 3, lett. a.7): fotocopia del certificato dell'autorità consolare e fotocopia del certificato storico di residenza per gli emigrati; fotocopia del certificato rilasciato dalla Prefettura per i profughi; le fotocopie dovranno essere autentiche da chi la presenta con la propria firma e la scritta "Copia conforme all'originale";

d) stato dell'alloggio improprio di cui all'art. 3, lett. b.1.1): certificato della ASL con la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero certificato dell'Autorità competente da cui risulta che si tratta di un alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

e) stato dell'alloggio antigienico di cui all'art. 3, lett. b.1.3): certificato della ASL con la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente e diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità e se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;



- f) alloggio sovraffollato di cui all'art. 3, lett. b.2): copia della planimetria dell'alloggio occupato;
- g) sfratto e rilascio dell'alloggio di cui all'art. 3, lett. b.3): fotocopia del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ovvero di atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio); la fotocopia dovrà essere autenticata da chi la presenta con la propria firma e la scritta "Copia conforme all'originale".

8.2 Le situazioni dei precedenti punti lett. b), c), d), e) che danno diritto al punteggio e che non possono essere dimostrate con autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo gli artt. 46 e 47 DPR. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. Se non si presenta anche uno dei predetti documenti, non verrà attribuito il punteggio corrispondente.

8.3 I concorrenti devono, pena l'esclusione, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili ("privacy", ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). I dati personali e sensibili saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 9 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

9.1 Il Comune procederà all'istruttoria delle domande. L'istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l'esistenza della documentazione richiesta. Il Comune provvederà poi all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda. Le domande che contengono omissioni o dichiarazioni non vere riguardanti i requisiti e le condizioni che danno diritto a punteggio, verranno escluse dalla graduatoria, con le altre conseguenze previste dalla legge. Il Comune non richiederà nessuna integrazione delle domande se queste risulteranno incomplete. Il Comune, terminata l'istruttoria, formulerà la graduatoria provvisoria.

9.2 La graduatoria con il punteggio conseguito da ciascun concorrente, o con gli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune di Ollolai e presso la bacheca comunale. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

9.3 Ai sensi dell'art. 10, comma 5, L.R. 13/89, contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di Ollolai, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio del Comune. I lavoratori emigrati all'estero possono presentare opposizione entro e non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Comune. Il ricorso presentato oltre i termini, sarà dichiarato inammissibile.

9.4 Se presenteranno opposizione, gli interessati potranno allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini dell'eventuale ricalcolo del punteggio, i documenti e i certificati che il concorrente avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini previsti dal Bando di concorso. Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile del Servizio formula la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

9.5 La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.



Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10.1 Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del Procedimento è L'ing. Davide Soro. La modulistica prescritta è disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo internet www.comune.ollolai.nu.it.

Art. 11 TUTELA DATI PERSONALI

11.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICO
Ing. Davide Soro